

Gentili clienti

CIRCOLARE n° 04/2023

-DICHIARAZIONE REDDITI ANNO 2022 -"REDDITI 2023"

Anche quest'anno è arrivato il momento delle dichiarazioni dei redditi.

Nei prossimi giorni sarete contattati telefonicamente per fissare un appuntamento in Studio in occasione del quale siete pregati di portare, per quanto compete, la seguente documentazione:

- 1) Inventario al 31.12.2022 delle merci o materie prime esistenti in magazzino, da Voi determinato analiticamente per gruppi omogenei per quantità e valore; la valutazione può essere fatta al costo di acquisto (imponibile della fattura) o con la media ponderata o Lifo;
- 2) valore al 31.12.2022 delle opere in corso di esecuzione di durata infrannuale, determinato al prezzo di costo nonché quantificazione al S.A.L. (stato avanzamento lavori) di quelle ultrannuali;
- 3) copia di eventuali atti di acquisto/donazione/successione/vendita immobiliari (fabbricati/terreni/aree edificabili) stipulati nel 2022 (se non già consegnati precedentemente allo Studio) e nei primi mesi del 2023; compresa qualsiasi altra variazione (permessi a costruire, inizio lavori/fine lavori, ecc...) che possa essere necessaria ai fini del corretto calcolo dell'IMU.
- 4) l'ammontare dei canoni di affitto relativi all'anno 2022 risultanti da contratto regolarmente registrato, indipendentemente dalla loro percezione per quanto attiene alle unità commerciali, mentre per le unità ad uso abitativo c'è la possibilità di non dichiarare i canoni non percepiti, già a partire dall'intimazione di sfratto o dall'ingiunzione di pagamento;
- 5) per gli immobili affittati con l'opzione per la "cedolare secca" e quelli a "canone concordato" portare anche la copia dei relativi contratti di locazione registrati e tutti i documenti necessari per tale tassazione "agevolata" (raccomandata, ecc...).
- 6) Locazioni brevi: i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore. **Dall'anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.**
Portare tutta la documentazione rilasciata dall'intermediario;
- 7) atti notarili e non, relativi a cessioni di partecipazioni (azioni/quote di srl e società di persone) "qualificate" per le quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2022;
- 8) atti notarili e non, relativi a cessioni di partecipazioni (azioni/quote di srl e società di persone) "non qualificate" e altri redditi diversi di natura finanziaria per i quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2022 (se non si è optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito");
- 9) deleghe di versamento (mod. F24) relative al pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 01/01/2022 e copia della relativa perizia; si ricorda che la scadenza del 15.06.2022 per il pagamento dell'imposta e la relativa perizia giurata di stima era stata spostata al 15.11.2022 dal cd "Decreto energia";

10) redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e affitti di terreni per usi non agricoli;
11) CERTIFICAZIONE UNICA 2023 (ex CUD): certificazioni dei redditi di pensione, lavoro dipendente o assimilati, compresi i compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione; N.B.: **si ricorda che la Certificazione Unica non viene spedita a casa dall'INPS** ma dovrà essere acquisita alternativamente come illustrato nella circolare INPS 15 marzo 2023, n. 29 attraverso:

- il servizio INPS online dedicato, accedendo con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) e accedendo al servizio "Certificazione unico 2023 (Cittadino)". Il servizio consente di visualizzare, scaricare e stampare il modello della CU 2023, necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I pensionati possono utilizzare anche il servizio Cedolino della pensione. Le certificazioni relative agli anni precedenti possono essere consultate e scaricate, invece, tramite il servizio Fascicolo previdenziale del cittadino;
- l'app INPS Mobile da smartphone o tablet, disponibile per dispositivi Android e Apple iOS, accedendo con le proprie credenziali;
- il servizio di richiesta della CU in formato elettronico all'indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it per i soggetti titolari di PEC allegando copia documento di riconoscimento;
- dal 30 marzo il servizio di richiesta di spedizione al proprio domicilio della CU all'indirizzo richiestacertificazioneunica@inps.it per i soggetti titolari di mail ordinaria allegando copia documento di riconoscimento;
- il numero verde 800 434 320, sia da rete fissa che mobile, servizio con risponditore automatico, per richiedere la Certificazione Unica che sarà inviata al domicilio di residenza;
- il Contact center INPS al numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile (con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante), servizio con operatore, per richiedere la Certificazione Unica che sarà inviata al domicilio di residenza;
- i centri di assistenza fiscale (CAF) o Patronati presenti sul territorio.

N.B: lo Studio non ha canali preferenziali per ottenere la CU dall'INPS e pertanto invitiamo i clienti pensionati INPS a recuperare la certificazione unica attraverso uno dei canali succitati prima dell'appuntamento in Studio per la consegna della documentazione.

- 12) certificazioni dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da soggetti non sostituiti d'imposta;
- 13) stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero, percepiti da soggetti residenti, ed eventuali imposte pagate all'estero;
- 14) assegni periodici percepiti quale coniuge separato o divorziato, con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
- 15) altri assegni periodici (testamentari);
- 16) borse di studio e indennità percepite per cariche pubbliche elettive;
- 17) certificazioni dei redditi e delle ritenute relativi a rapporti di lavoro autonomo (diritti d'autore o d'inventore, associazione in partecipazione, collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche, ecc.) e di lavoro occasionale;

- 18) **prospetto del reddito di partecipazione in società di persone o associazioni assimilate, srl che hanno optato per la trasparenza fiscale, imprese familiari e aziende coniugali (se non gestito dallo Studio);**
- 19) **per i contribuenti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS, produrre documento attestante la quota di reddito derivante da partecipazioni in società a responsabilità limitata non assistite dal nostro studio, cui prestano la propria attività lavorativa in via abituale e continuativa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato o meno distribuito.**
- 20) certificati dei sostituti d'imposta per i dividendi e le remunerazioni percepite in qualità di associato in partecipazione nel corso del 2022 (se relativi ad utili non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva);
- 21) certificazione dei dividendi percepiti da partecipazioni in società di capitali;
- 22) risarcimenti, anche assicurativi, per perdite di reddito;
- 23) redditi percepiti mediante procedure di pignoramento presso terzi ed eventuali ritenute subite;
- 24) variazione dei dati anagrafici dei componenti della famiglia e di eventuali variazioni nei codici fiscali;
- 25) **documentazione relativa a investimenti esteri di qualunque tipo (immobili, partecipazioni, imbarcazioni, gioielli, opere d'arte, denaro contante anche se depositato su banche estere); ricordiamo che la mancata compilazione del quadro RW, se dovuta, è soggetta all'applicazione di sanzioni molto elevate; Si fa presente che ormai numerosi paesi sono collaborativi con l'ITALIA e stanno comunicando i beni allo Stato Italiano (ad esempio la Cina ha appena firmato il trattato in questione) e pertanto si invitano i clienti alle opportune verifiche.**
- 26) valore di acquisto o in mancanza valore di mercato degli immobili situati all'estero ai fini del calcolo dell'imposta sugli immobili esteri (IVIE) ed eventuale pagamento imposta effettuata all'estero ai fini dello scomputo in Italia; valore delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo d'imposta 2022, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero, ai fini del versamento dell'imposta dovuta;
- 27) le imprese ed i professionisti, che nel corso del 2022, hanno effettuato interventi di recupero edilizio e/o risparmio energetico e/o sisma bonus e pratiche professionali connesse, detraibili per i committenti, sono invitati a portare in Studio le attestazioni di avvenuto versamento delle ritenute d'acconto operate sui loro compensi da parte delle banche e/o Uffici Postali;
- 28) interessi conti bancari: i contribuenti, ditte individuali in contabilità semplificata, che utilizzano c/c bancari **esclusivamente per operazioni aziendali e non personali**, sono pregati di recuperare le distinte bancarie indicanti gli interessi attivi maturati per l'anno 2022;
Le società in contabilità semplificata invece, dovranno comunque recuperare le distinte bancarie, indicanti gli interessi attivi, indipendentemente dalle modalità di utilizzo dei c/c bancari;
- 29) eventuale credito d'imposta per acquisto prima abitazione non utilizzato in sede di nuovo acquisto;
- 30) eventuale credito d'imposta prima casa under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l'acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;
- 30) F24 relativi al pagamento delle imposte dell'anno 2022 ancora in Vostro possesso;

Si invitano i clienti, in possesso di SPID, CNS o CIE, di accedere al sito dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate per scaricare il proprio modello redditi 2023 precompilato da produrre allo Studio al fine di avere un doppio riscontro con la documentazione consegnata allo Studio.

Si riportano altresì le novità per l'anno d'imposta 2022:

- 1) Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l'aliquota più alta del 43%;
- 2) Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro;
- 3) Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;
- 4) Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro;
- 5) Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l'ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda;
- 6) Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L'importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro;
- 7) Credito d'imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento dell'importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L'importo del credito d'imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo;
- 8) Credito d'imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- 9) Credito d'imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- 10) Credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dell'importo delle erogazioni stesse. L'importo del credito d'imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
- 11) Credito d'imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione

ecologica), è possibile fruire del credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici;

- 12) Destinazione dell'otto per mille: da quest'anno è possibile destinare una quota pari all'otto per mille dell'Irpef all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra";
- 13) Detrazione al 75% delle spese sostenute dal 01° gennaio 2022 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- 14) Riduzione della detrazione al 60% delle spese sostenute nel 2022 per il bonus facciata.

Per gli oneri detraibili e deducibili da produrre produciamo fedelmente l'elencazione dalle istruzioni ministeriali:

ONERI DETRAIBILI spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento

a) Spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico :

- * spese sanitarie (rigo RP1 col. 2);
- * spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);
- * spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);
- * spese per l'acquisto di cani guida (rigo RP5);
- * spese di istruzione per la frequenza delle scuole d'infanzia, scuola primaria e secondaria per un importo massimo di euro 800 per alunno/studente (righe da RP8 a RP13, codice 12); **rientrano tra le spese di istruzione la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica. Si ribadisce l'indetraibilità dell'acquisto dei LIBRI DI TESTO.**
- * spese per l'istruzione universitaria (righe da RP8 a RP13, codice 13);
- * spese per attività sportive praticate da ragazzi **di età compresa tra 5 e 18 anni e per un importo massimo di euro 210,00 per ragazzo** (righe da RP8 a RP13, codice 16);
- * spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righe da RP8 a RP13, codice 18);
- * spese per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righe da RP8 a RP13, codice 31);
- * spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (righe da RP8 a RP13, codice 40);
- * spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) (righe da RP8 a RP13, codice 44);
- * spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nell'interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (righe da RP8 a RP13 codice 15); **l'importo non può superare euro 2.100,00 e le spese devono risultare da idonea documentazione. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica e si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00;**
- * spese per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l'attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righe da RP8 a RP13 , codice 32);
- * spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli per un importo non superiore ed **euro 632,00** per figlio (righe da RP8 a RP13, codice 33);

- * premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni per un importo massimo **di euro 530,00** (righe da RP8 a RP13, codice 36) **con certificazione della società di assicurazione;**
- * premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge (righe da RP8 a RP13, codice 38);
- * premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (righe da RP8 a RP13, codice 39);
- * per le spese sostenute per l'iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi (righe da RP8 a RP13, codice 45);

b. Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse :

- * spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col.1);
 - * interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale per un importo massimo **di euro 4.000,00** (rigo RP7);
 - * interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righe da RP8 a RP13, codice 8);
 - * interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righe da RP8 a RP13, codice 9);
 - * interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale (righe da RP8 a RP13, codice 10 o 46);
 - * interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righe da RP8 a RP13, codice 11 o 47);
 - * spese funebri per un importo massimo **di euro 1.550,00** per decesso (righe da RP8 a RP13, codice 14);
 - * spese per intermediazione immobiliare per un importo massimo **di 1.000,00 euro** (righe da RP8 a RP13, codice 17);
 - * per le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari (righe da RP8 a RP13, codice 20);
 - * erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righe da RP8 a RP13 codice 21);
 - * contributi associativi alle società di mutuo soccorso (righe da RP8 a RP13, codice 22);
 - * erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia" (righe da RP8 a RP13, codice 24);
 - * spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righe da RP8 a RP13, codice 25);
 - * erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righe da RP8 a RP13, codice 26);
 - * erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righe da RP8 a RP13, codice 27);
 - * erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righe da RP8 a RP13, codice 28);
 - * spese veterinarie per l'importo **che eccede euro 129,11 (franchigia) e fino ad un tetto massimo di euro 550,00** (righe da RP8 a RP13, codice 29);
 - * spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righe da RP8 a RP13, codice 30);
 - * erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato (righe da RP8 a RP13, codice 35);
 - * spese per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (righe da RP8 a RP13, codice 43);
 - * altre spese detraibili (righe da RP8 a RP13, codice 99).
 - * spese per canoni di leasing (rigo RP14)
- Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento consistenti in:**
- * erogazioni liberali alle ONLUS (righe da RP8 a RP13, codice 61);

- * erogazioni liberali ai partiti politici (righe da RP8 a RP13, codice 62);
- * **spese che danno diritto alla detrazione del 30 per cento** (da indicare nella sezione I del quadro RP) consistenti in erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS o APS (righe da RP8 a RP13, codice 71 e 72);
- * **spese che danno diritto alla detrazione del 35 per cento** (da indicare nella sezione I del quadro RP) consistenti in erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni di volontariato OV (righe da RP8 a RP13, codice 76);
- * **spese che danno diritto alla detrazione del 90 per cento** (da indicare nella sezione I del quadro RP) consistenti in premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione.

Spese che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento :

- * spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- * spese per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;
- * spese per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l'installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se l'installazione avviene congiuntamente con l'effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della detrazione del 110 per cento;
- * spese per interventi di "sistemazione a verde" delle aree private scoperte;
- * per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate) con relativi dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione.

Spese sostenute che danno diritto alla detrazione del 50 e del 110 per cento

- * spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);
- * spese per interventi sull'involucro degli edifici esistenti (codice 2);
- * spese per l'installazione di pannelli solari (codice 3);
- * spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4);
- * spese per acquisto e posa in opera di schermature solari (codice 5);
- * spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (codice 6);
- * spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali (codice 7);
- * spese per interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 8);
- * spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 9);
- * spese per interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore (codice 10);
- * spese per interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore (codice 11);
- * spese per acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (codice 12);
- * spese per acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione (codice 13);
- * spese per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori (codice 14);

- * spese per interventi su strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico (codice 15);
- * spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto (codice 16);
- * spese per interventi di isolamento termico che interessano l'involucro con una incidenza con un'incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari (codice 30);
- * spese per interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini (codice 31);
- * spese per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (codice 32);
- * spese per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (codice 33).

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione :

- * detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP71 codice 1);
- * detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP71 codice 2);
- * detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti che stipulano un contratto di locazione per l'abitazione principale (rigo RP71 codice 4);
- * detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP72).
- * detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani (rigo RP73);

Altre detrazioni :

- * investimenti in start up e decadenza start up recupero detrazione (rigo RP80);
- * detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (rigo RP82);
- * altre detrazioni (rigo RP83).

ONERI DEDUCIBILI

a) Spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico :

- * contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP21);
- * contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP26 codice 6);
- * contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righe da RP27 a RP30). Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell'interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente (rigo RP25);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:

- * assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP22);
- * contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP23)

- * erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP24);
- * erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP26 codice 7);
- * erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (rigo RP26 codice 8);
- * erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP26 codice 9);
- * erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali (rigo RP26 codice 12);
- * contributi versati direttamente dai pensionati, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi collettivi (rigo RP26 codice 13);
- * rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP26 codice 21);
- * spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (rigo RP32);
- * somme restituite al soggetto erogatore (RP33);
- * investimenti in start-up (rigo RP34).
- * erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS (rigo RP36).

Si ricorda che se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dell'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri sopra elencati, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con pago PA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione del servizio.

SCADENZA VERSAMENTI TASSE E CONTRIBUTI "REDDITI 2023":

Quest'anno le scadenze per il versamento degli F24 saranno (al netto di eventuali proroghe dell'ultimo momento), il **30/06/2023** e il **31/07/2023** con l'aumento dello **0,40%**.

Per chi intendesse rateizzare le somme dovute queste sono le scadenze:

I contribuenti **non titolari di partita IVA** possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 31 luglio 2023 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	31 luglio	0,00
2 ^a	31 luglio	0,33	31 luglio	0,00
3 ^a	31 agosto	0,66	31 agosto	0,33
4 ^a	2 ottobre	0,99	2 ottobre	0,66
5 ^a	31 ottobre	1,32	31 ottobre	0,99
6 ^a	30 novembre	1,65	30 novembre	1,32

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

I contribuenti **titolari di partita IVA** possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2023, ovvero entro il 31 luglio 2023 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	31 luglio	0,00
2 ^a	17 luglio	0,18	21 agosto	0,18
3 ^a	21 agosto	0,51	18 settembre	0,51
4 ^a	18 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5 ^a	16 ottobre	1,17	16 novembre	1,17
6 ^a	16 novembre	1,50		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

A disposizione per ogni altra informazione.

Cordiali saluti.

Spinea, 06/04/2023

Studio Cupoli